

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1802

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALFAROTTO, COCCIA, MIGLIORE, DANIELE FARINA,  
RACITI, BRUNO BOSSIO**

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo e di riduzione dell'impatto penale

*Presentata il 12 novembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende una delle proposte d'iniziativa popolare della campagna « Tre leggi per la giustizia e i diritti. Tortura, carceri, droghe », promossa da un vasto gruppo di associazioni (A Buon diritto, Acat Italia, L'Altro diritto, Associazione 21 luglio, Associazione difensori di ufficio, A Roma, insieme — Leda Colombini, Antigone, ARCI, Associazione Federico Aldrovandi, Associazione nazionale giuristi democratici, Associazione Saman, Bin Italia, Consiglio italiano per i rifugiati — CIR,

CGIL, CGIL-FP, Conferenza nazionale volontariato giustizia, CNCA, Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti, Fondazione Franca e Franco Basaglia, Fondazione Giovanni Michelucci, *Forum* droghe, *Forum* per il diritto alla salute in carcere, Giustizia per i diritti di cittadinanza attiva ONLUS, Gruppo Abele, Gruppo Calamandrana, Il detenuto ignoto, Itaca, Libertà e giustizia, LILA ONLUS — Lega italiana per la lotta contro l'Aids, Medici contro la tortura, Naga, Progetto diritti, Ristretti orizzonti, Rete della co-

noscenza, Società della ragione, Società italiana di psicologia penitenziaria, Unione camere penali italiane, VIC – Volontari in carcere), che saranno presentate alla Camera dei deputati. Su richiesta del Comitato promotore, vista l'urgenza dei temi trattati, si è deciso di anticiparne la presentazione da parte di alcuni parlamentari.

La presente proposta di legge non è un nuovo provvedimento organico sulla legislazione in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, bensì un provvedimento che vuole modificare, per far fronte all'emergenza nelle carceri, solo alcuni punti, i più criminogeni, della legge sulle droghe che tanta carcerazione inutile produce nel nostro Paese. Le pene vigenti per la detenzione a fini di spaccio sono molto alte (da 6 a 20 anni): il 33 per cento dei detenuti con pena definitiva è in carcere per violazione dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. La presunzione di spaccio per la detenzione in misura maggiore di quanto stabilito dalla tabella unica continua a portare in carcere semplici consumatori o tossicodipendenti, che poi non riescono neanche ad accedere alle pene alternative proprio a causa della pena elevata, anche nei confronti di fatti di lieve entità (da 1 a 6 anni di detenzione). Inoltre viene punita indiscriminatamente anche la coltivazione casalinga di *cannabis* ad uso esclusivamente personale, colpendo così paradossalmente (e pesantemente) i consumatori che hanno deciso di sottrarsi al mercato controllato dalle narcomafie.

Con la presente proposta di legge viene quindi superato il paradigma punitivo della legge Fini-Giovanardi, depenalizzando completamente i comportamenti dei semplici consumatori, consentendo la coltivazione di *cannabis* per uso personale, diversificando il destino dei consumatori di droghe leggere da quello di sostanze pesanti prevedendo la distinzione delle relative tabelle. Inoltre, diminuendo le pene, armonizzandole alle altre norme del codice penale e rendendo il fatto di lieve entità una fattispecie autonoma di reato, si

rendono accessibili le misure alternative ai tossicodipendenti eventualmente condannati. S'intende anche restituire centralità ai servizi pubblici per le tossicodipendenze.

Va comunque sottolineato che, al di là di un'impostazione ideologica, importanti riflessioni scientifiche e proposte concrete hanno posto l'accento sulle esperienze e sulle scelte compiute in questi anni in Europa in materia di legislazione sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, sia sotto il profilo legislativo, sia in fase sperimentale, e con risultati consolidati per quel che riguarda i programmi e le politiche di riduzione del danno. Nel corso degli anni novanta non pochi sono stati i progressi compiuti dal dibattito nella società italiana e negli orientamenti dell'opinione pubblica. Il successo, nel 1993, del *referendum* abrogativo delle norme penali del citato testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ha dimostrato che la scelta repressiva, ispiratrice del testo unico, deve lasciare spazio a una visione più pragmatica che privilegi un approccio di riduzione del danno. Tale consapevolezza, tuttavia, non ha avuto un approdo legislativo coerente con i risultati del *referendum*. Oggi la situazione è ancora più difficile perché la nuova legge approvata con un «colpo di mano» nel 2006, oggi al vaglio della Corte costituzionale, oltre a rivendicare una svolta di «180 gradi» nella politica sulle droghe in senso repressivo, ha cancellato la differenza tra le diverse sostanze, inserendo in un'unica tabella droghe pesanti e droghe leggere. Il risultato è che le carceri sono piene non solo di tossicodipendenti ma anche di consumatori condannati per detenzione di pochi spinelli o per la coltivazione di una piantina di *cannabis*. Occorre far valere di nuovo, a distanza di molti anni dal *referendum*, la capacità pragmatica di valutare i termini effettivi, anche e in primo luogo sotto il profilo

giuridico e legislativo, delle politiche di riduzione del danno e, in quest'ambito, della depenalizzazione completa dei consumi di sostanze, tornando a una sostanziale distinzione, sotto il profilo legislativo, dei derivati della *cannabis* dalle altre sostanze stupefacenti.

L'articolo 1 della proposta di legge interviene sull'articolo 72 del citato testo unico stabilendo, nel comma 1, la non sanzionabilità dal punto di vista amministrativo e penale del mero consumo personale di sostanze.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 del testo unico, riportando la fattispecie di reato alla semplice detenzione ai fini di cessione e di ricavo di profitto, rimodula le pene in armonia con quelle del codice penale e le differenzia per quanto riguarda i reati concernenti la *cannabis*. Inoltre stabilisce la non punibilità della coltivazione di piante di *cannabis* ad uso personale.

L'articolo 3, introducendo l'articolo 73-*bis* del testo unico, differenzia ulteriormente le condotte, isolando il fatto di lieve entità come fattispecie autonoma e facilita l'accesso a percorsi alternativi di pena per i tossicodipendenti e per gli assuntori di sostanze in quanto la detenzione è ritenuta reato connesso al loro stato di dipendenza.

L'articolo 4 rimodula invece le pene, per il reato associativo, in base a quanto già previsto in materia dal codice penale.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8, oltre ad abolire le sanzioni amministrative e i reati di istigazione e di pensiero, disciplinano l'accreditamento delle strutture di accoglienza per tossicodipendenti, riportando al centro il ruolo dei servizi pubblici. Inoltre, si introduce il divieto, a meno di gravi motivi, di interruzione di un programma di recupero in caso di richiesta di custodia cautelare per reati connessi allo stato di tossicodipendenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — (*Uso personale e terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope*). — 1. Nessuna sanzione, penale o amministrativa, può essere applicata nei confronti della persona che usa, o che detiene al solo fine dell'uso, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle previste dall'articolo 13.

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto ».

## ART. 2.

1. L'articolo 73 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — (*Detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope*). — 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell'articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 25.000 euro.

2. Se la detenzione ha ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), la pena è della

reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da 500 a 5.000 euro.

3. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di *cannabis* e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici ».

### ART. 3.

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 73-bis. — (*Fatti di lieve entità in relazione alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope*). — 1. Quando per i mezzi, per la modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e per la quantità delle sostanze, la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope è di lieve entità, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa fino a 10.000 euro nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 73 e la pena della reclusione da un mese a un anno e della multa fino a 2.000 euro nel caso di cui al comma 2 del medesimo articolo 73.

2. Quando l'autore di uno dei reati di cui al comma 1, costituente fattispecie autonoma rispetto a quella contemplata dall'articolo 73, è una persona tossicodipendente o un assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non ritenga di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può sostituire alla pena detentiva, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Tale misura può essere disposta anche presso gli enti ausiliari di cui all'articolo 115, previo consenso degli stessi, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha durata corri-

spondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Tale misura è eseguita con prestazione di lavoro di almeno un'ora in tutti i giorni lavorativi ».

#### ART. 4.

1. All'articolo 74 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 4, le parole: « e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione » sono soppresse.

#### ART. 5.

1. Gli articoli 75, 75-*bis* e 82 del testo unico, e successive modificazioni, i commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 89 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, l'articolo 4-*quaterdecies* della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono abrogati.

2. Al comma 2 dell'articolo 89, al comma 2 dell'articolo 91 e al comma 1 dell'articolo 94 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: « o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera *d*), dell'articolo 116 » sono soppresse ».

3. L'articolo 4-*quaterdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, è abrogato. Conseguentemente, l'articolo 113 del testo unico, e successive modificazioni, riacquista effica-

cia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore medesimo decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006.

4. La lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 116 del testo unico, e successive modificazioni, è abrogata.

5. Il comma 1 dell'articolo 117 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale e per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e, solo per le strutture pubbliche, per la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza ».

#### ART. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 79 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque, al fine di ricavarne un profitto, adibisce un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo esclusivamente finalizzato a convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da otto mesi a cinque anni e con la multa da 500 a 10.000 euro ».

#### ART. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 89 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano

esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendente o alcooldipendente ».

ART. 8.

1. All'articolo 94 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il primo periodo del comma 4 è soppresso;

*b)* i commi 5 e 6-ter sono abrogati.

